

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SPECIALI

Art. 22 Funzionamento della biblioteca, dei gabinetti scientifici, dei laboratori e della Palestra.

1. Il funzionamento della biblioteca è disciplinato dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, in modo da assicurare:
 - l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti e degli allievi anche, nei limiti del possibile, in ore pomeridiane;
 - modalità agevoli e controllate di accesso al prestito ed alla consultazione;
 - la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alle dotazioni librarie da acquisire.
2. Il funzionamento dei gabinetti scientifici e dei laboratori è regolato dal Consiglio di Istituto in modo da facilitarne l'uso da parte degli allievi anche in spazi temporali extrascolastici, per studi e ricerche, con l'assistenza di almeno un Docente o un Assistente Tecnico.
3. L'accesso all'uso dei laboratori prevede:
 - l'articolazione di un orario annuale;
 - l'assegnazione a inizio anno a ciascun allievo della propria postazione, di cui sarà responsabile;
 - l'elaborazione di una piantina da consegnare in Presidenza;
 - la ricognizione giornaliera e la comunicazione tempestiva di eventuali anomalie o di variazioni sia nell'orario sia nell'assegnazione delle postazioni.
4. Saranno osservate tutte le disposizioni ministeriali in materia di sicurezza e le procedure prestabilite per ciascun laboratorio dal Responsabile alla Sicurezza e alla Protezione Civile.
5. Il Dirigente Scolastico può, su designazione del Collegio dei Docenti, affidare a Docenti le funzioni di direttore della biblioteca, dei gabinetti scientifici e dei laboratori, tenuto conto peraltro degli impegni dei Docenti stessi connessi alla loro partecipazione agli OO.CC. del Liceo.
6. Il funzionamento della palestra è disciplinato in modo da assicurarne la disponibilità a rotazione a tutte le classi del Liceo.